



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 99/18**

Lussemburgo, 4 luglio 2018

Sentenza nella causa C-626/16  
Commissione / Slovacchia

**Per aver tardato ad attuare il diritto dell'Unione sulle discariche di rifiuti, la Slovacchia è condannata a pagare una somma forfettaria di un milione di euro e una penalità di 5 000 euro per ogni giorno di ritardo**

*La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento della Slovacchia in una sentenza del 2013*

Con sentenza del 25 aprile 2013<sup>1</sup>, la Corte di giustizia aveva dichiarato che, consentendo il mantenimento in funzione della discarica di rifiuti di Žilina – Považský Chlmec (Slovacchia) in assenza di un piano di riassetto e senza che fosse adottata una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni di detta discarica in base a un piano di riassetto autorizzato, la Slovacchia era venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza della direttiva relativa alle discariche di rifiuti<sup>2</sup>.

Ritenendo che la Slovacchia non avesse ancora adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2013, la Commissione ha deciso, nel 2016, di presentare dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale paese, chiedendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che **la Slovacchia non ha adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2013** al fine di rispettare gli obblighi a essa incombenti in forza della direttiva. Infatti, alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida emessa dalla Commissione, ossia il 21 gennaio 2014, non era stata adottata nessuna decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni della discarica in questione o sulla chiusura della medesima.

La Corte ritiene che, siccome, per un periodo di 5 anni, non è stata adottata una decisione definitiva sulla chiusura di tutta la discarica in questione e non si è proceduto alla sua chiusura definitiva conformemente alla direttiva<sup>3</sup>, la condanna della Slovacchia al versamento di una penalità costituisca un mezzo finanziario adeguato al fine di garantire l'esecuzione completa della sentenza del 2013. Inoltre, nonostante il carattere territorialmente circoscritto dell'inadempimento, la violazione da parte della Slovacchia dei suoi obblighi derivanti dalla direttiva può avere effetti sull'ambiente e sulla salute umana.

Tuttavia, a giudizio della Corte, occorre tenere conto degli sforzi via via compiuti dalla Slovacchia per garantire l'applicazione della sentenza del 2013, nonché della sua cooperazione con la Commissione durante il procedimento precontenzioso e del fatto che è stato posto termine, dal 7 gennaio 2014, all'attività della discarica in questione.

La Corte considera dunque opportuno condannare la Slovacchia a versare, al bilancio dell'Unione, una **penalità di 5 000 euro per ogni giorno di ritardo** nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2013. Tale penalità è dovuta da oggi fino alla completa esecuzione della sentenza del 2013.

<sup>1</sup> Sentenza della Corte del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia ([C-331/11](#)).

<sup>2</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

<sup>3</sup> Articolo 13 della direttiva.

La Corte considera inoltre opportuno condannare la Slovacchia a versare, al bilancio dell'Unione, una **somma forfettaria di un milione di euro** al fine di evitare in maniera effettiva la ripetizione futura di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*